

**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, osserva:

1.

Con atto depositato il 9.08.2022]

s.p.a.' ha presentato reclamo avverso il piano di riparto finale redatto dal liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo iscritta presso questo tribunale al n. 54/2012 promossa da

premettendo:

- di essere titolare, in forza di acquisto a titolo derivativo, dei crediti già facenti capo a _____ e, tra essi, anche di quello vantato nei confronti di _____

vantato nei confronti di _____

- che dal rendiconto di gestione presentato dal liquidatore giudiziale ai sensi degli artt. 116 e 182 l. fall. risultavano entrate per complessivi euro 2.813.754,13, uscite per complessivi euro 1.723.986,34 quali spese prededucibili, saldo attivo di euro 1.089.767,79;

-che nel piano di riparto finale depositato il 21.07.2022 il liquidatore giudiziale aveva previsto, quanto ai creditori privilegiati assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento dello 0,76 % del relativo credito e, quanto ad essa ricorrente, dell'importo di euro 23.814,08, e ciò per effetto ed in conseguenza dell'imputazione degli *'oneri di carattere generale indistintamente sulla massa mobiliare ed immobiliare, seguendo unicamente un criterio di proporzionalità del valore realizzato'*;

-che il proposto riparto violava quanto previsto dagli artt. 54, 111 bis e 111 ter l. fall. poiché la massa immobiliare era stata gravata del pagamento dell'importo di euro 267.700,40 pari al 90,46% della cifra di euro 295.932,09 relativa anche a *'compensi e parcelle in favore dei professionisti funzionali alla presentazione della domanda di concordato preventivo e agli oneri di funzionamento della società'*, senza, però, rendere indicazione della *'natura e al contenuto delle prestazioni'* e, in tal modo, non consentendo di accertare la derivazione, da esse, di beneficio per i creditori ipotecari;

-che dalla lettura esegetica degli artt. 54, 111 bis e 111 ter l. fall. si traeva la regola in forza della quale gli importi relativi a spese prededucibili possono gravare sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di garanzia prelatizia con limitato riferimento agli esborsi sostenuti per la loro amministrazione e alienazione ovvero in quota parte qualora destinate ad arrecare anche in via indiretta utilità al creditore privilegiato;

-che, pertanto, il piano di riparto in contestazione era erroneo poiché aveva posto tali oneri a carico della massa immobiliare, anche perché carente di indicazione alcuna della loro inerenza all'interesse del creditore ipotecario;

ha, quindi, chiesto di *'revocare l'atto impugnato, affinché il liquidatore predisponga un progetto di riparto che tenga in considerazione il combinato disposto degli artt. 54 e 111 ter l. fall., attribuendo quindi il ricavato della liquidazione dei beni gravati da ipoteca ai creditori*

ipotecari di primo grado, salva la prededucibilità dei soli compensi e spese direttamente riferibili alla gestione e liquidazione dei predetti beni vincolati, nonché alle sole spese generali che siano state di specifica utilità per i creditori ipotecari'.

1.a

Con decreto dell'8.09.2022 il g.d. ha disposto la trasmissione del reclamo al commissario giudiziale, al liquidatore giudiziale e a tutti i creditori interessati dal piano di riparto in contestazione, fissando termine per loro deduzioni.

In data 15.09.2022 il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale hanno presentato proprie memorie con cui hanno contestato in rito e nel merito l'avverso reclamo del quale ne hanno chiesto il rigetto.

Il 20.09.2022 il liquidatore giudiziale ha depositato le memorie fatte pervenire dai creditori interessati dal piano di riparto e, in specie da:

in rappresentanza di che ha fatto proprie le ragioni del reclamante;

quale creditore ipotecario che ha contestato la percentuale utilizzata dal liquidatore giudiziale per la quantificazione della quota parte delle spese prededucibili insistenti sul ricavato della liquidazione della massa immobiliare e ne ha chiesto una sua rideterminazione in diminuzione, con conseguente incremento degli importi da ripartire;

-il dott. quale titolare del credito di euro 11.603,30 derivante dalla funzione di attestatore del piano di concordato e che ha chiesto il rigetto del reclamo.

1.b

Con provvedimento del 20.09.2022 –integrato con successivo del 21.09.2022- questo g.d., al fine di assicurare adeguato ed esaustivo contraddittorio, ha disposto la comunicazione dei rilievi dell'ufficio commissariale e del liquidatore giudiziale alla parte reclamante, fissando termine per sue deduzioni e successivo per eventuali repliche degli altri litisconsorti.

Il 28.09.2022 la ricorrente ha depositato propria nota di replica e nelle successive date del 30.09.2022 e del 4.10.2022 rispettivamente il liquidatore giudiziale e l'ufficio commissariale hanno depositato relative memorie.

2.

Esaminati gli atti, rileva il g.d. che, secondo quanto dedotto dall'ufficio commissariale e dal liquidatore giudiziale nelle ultime note versate in atti, il proposto ricorso dovrebbe potremmo prestarsi a censure di inammissibilità che già ne imporrebbero la reiezione atteso che la corte di cassazione, con ordinanza del 14 gennaio 2019 n. 641 ha ritenuto non consentito il reclamo proposto dal creditore ai sensi degli artt. 110 e 117 r.d. n. 267/1942. fall. nei confronti di piano di riparto redatto dal liquidatore giudiziale in esecuzione di concordato preventivo con cessione di beni e ciò ha motivato ritenendo che, in ragione delle differenze ontologiche che si riscontrano tra la procedura fallimentare e quella concordataria, quanto a quest'ultima le doglianze del creditore insoddisfatto dovrebbero essere fatte valere a

mezzo giudizio ordinario di cognizione da instaurare nei confronti dell'impresa proponente, *'in bonis e in concordato'* e ciò anche nel caso in cui *'sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni'*; né, poi, nel caso di specie, il decreto di omologa del concordato richiamava tali disposti normativi.

Tale principio, ad opinione di questo g.d., deve ritenersi senza dubbio alcuno applicabile nel caso in cui il creditore si affermi titolare di una pretesa di natura e contenuto ulteriore e differente rispetto a quanto previsto nel contesto concordatario nel quale difetta una fase di accertamento del passivo, come invece accade nel contesto procedimentale fallimentare, ma la sua riferibilità anche alla differente situazione in cui si voglia censurare l'operato dell'organo liquidatorio in punto di esatta quantificazione del credito come riportato nella proposta concordataria omologata e in diligente adempimento dell'incarico conferitogli potrebbe presentare profili alcuni di perplessità.

Sul punto la corte di cassazione, in consesso nomofilattico, ha da tempo ritenuto che deve essere riconosciuta la possibilità di impugnare in sede giudiziale gli atti di esecuzione di domanda di concordato preventivo poiché, al pari della materia concorsuale fallimentare, rientranti nel contesto della giurisdizione esecutiva *latu sensu* intesa, analogamente a quanto stabilito, nella materia della espropriazione non concorsuale, dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (in tal senso Cass. SS. UU. 16 luglio 2008 n. 19506).

Tale opzione interpretativa muove, all'evidenza, in senso adeguatrice anche al fine di evitare che laddove volesse sostenersi che gli atti di esecuzione del concordato non possano essere oggetto di gravame in sede giurisdizionale anche oltre i casi espressamente previsti (come per la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108 l. fall richiamato dall'art. 182 l. fall.) il sistema di disciplina potrebbe incorrere in censure di illegittimità costituzionale se raffrontato con l'apparato normativo garantista dell'esecuzione individuale e di quella concorsuale fallimentare nei quali simili forme di intervento giudiziale sono positivamente apprestate con riferimento a ciascun atto della fase esecutiva.

Né, potrebbe poi ritenersi che tale esigenza giustiziale possa realisticamente attuarsi a mezzo del giudizio di cognizione ordinario i cui fisiologici tempi di svolgimento mal si conciliano con quelli della procedura liquidatoria e, pertanto, a meno che non intervengano pronunciamenti cautelari (la cui praticabilità a mezzo della forma atipica ex art. 700 c.p.c. potrebbe prestarsi a censure di inammissibilità in ragione del contenuto esclusivamente patrimoniale delle pretese fatte valere) potrebbe condurre a decisioni finali eventualmente affermative della differente ragione di credito ma concretamente non attuabili perché l'attività di liquidazione ha avuto integrale esaurimento.

Attesa, pertanto, sotto tale versante, la sostanziale equiparabilità tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento ex r.d. n.

267/1942 -entrambe, peraltro, accumulate dalla loro natura concorsuale- è conseguenziale ritenere che anche nel contesto concordatario i controlli giurisdizionali previsti a tutela della singola posizione creditoria con riferimento alla liquidazione dei beni come previsti nell'ambito fallimentare possano trovare legittimo impiego applicativo.

Peraltro, laddove si sostenesse operante l'alternativa regola che esclude tale possibilità si porrebbe il problema della validità ed efficacia delle (frequenti) previsioni dei decreti di omologa che prevedono, quanto alla esecuzione del concordato, la stesura da parte del liquidatore di relativi piani di riparto per i quali è fatto espresso richiamo alla disciplina degli artt. 110 e 117 l. fall. e che, in conseguenza, dovrebbero ritenersi *tamquam non esset* poiché radicalmente estranee al tessuto normativo di riferimento.

3.

Ciò posto, e ritenuto ammissibile il proposto gravame da valutare alla stregua ed in applicazione, *ratione temporis*, della disciplina posta dagli artt. 110 e 117 del r.d. n. 267/1942 va, poi, disattesa la comune eccezione in rito, rassegnata dall'ufficio commissariale e dal liquidatore giudiziale, di decadenza del ricorrente dall'esperito gravame per inosservanza del termine previsto per la sua rituale proposizione.

Il provvedimento in contestazione, per comune assunto dei litisconsorti tutti, risulta essere stato comunicato alla società ricorrente il 26.07.2022 e il reclamo, come può percepirsi dalla disamina del fascicolo telematico, è stato depositato il 9.08.2022, quindi entro i successivi quindici giorni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 comma 4 r.d. n. 267/1942; contrariamente all'assunto degli eccipienti tale termine non può, poi, essere determinato in otto giorni dalla conoscenza dell'atto in base a quanto stabilito dall'art. 36 l. fall. atteso che il richiamo a tale disposto, pure contenuto nell'art. 110 comma 4, deve intendersi effettuato al solo fine di individuare lo strumento procedimentale a mezzo del quale poter far valere doglianze avverso il piano di riparto la cui tempistica di esperimento -e ciò anche in ragione della sua funzione derogatoria rispetto alla disciplina di carattere generale dell'art. 36 e del conseguente e connesso carattere di specialità che ne impone la prevalenza applicativa- deve ritenersi regolamentata dal medesimo comma 4 dell'art. 110, ossia in giorni quindici.

4.

Ciò rilevato in punto di ammissibilità, il proposto reclamo non può essere accolto nel merito.

La società reclamante lamenta che il piano di riparto finale in contestazione abbia previsto l'addebito sul ricavato della vendita di cespiti immobiliare gravato da ipoteca di primo grado in sua titolarità anche degli *'oneri di carattere generale indistintamente sulla massa mobiliare ed immobiliare, seguendo unicamente un criterio di proporzionalità del valore realizzato'* e non già dei soli esborsi che avessero comportato effettivo beneficio per il creditore prelatizio,

quali non avrebbero potuto considerarsi quelli inerenti a *'compensi e parcelle in favore dei professionisti funzionali alla presentazione della domanda di concordato preventivo e agli oneri di funzionamento della società'*.

Deve preliminarmente osservarsi che il deficit conoscitivo circa l'esatta *'natura e al contenuto delle prestazioni'* cui ineriscono gli importi oggetto dell'addebito in contestazione, pure costituente specifica originaria ragione di reclamo, ha trovato superamento nella nota depositata dal liquidatore giudiziale il 15.09.2022 nella quale essi hanno trovato analitica indicazione con pertinente corroborato e supporto documentale di modo da consentire alla reclamante nella successiva memoria in replica depositata il 28.09.2022 di poter compiutamente svolgere le proprie difese che si sono esplicitate nel sostenere che gli esborsi riferibili alla presentazione del piano concordatario, ivi compresi anche quelli relativi ai professionisti che avevano reso specifici pareri non potevano essere oggetto di addebito a proprio onere poiché non trattavasi di *'attività inerente o utile alla realizzazione dei crediti ipotecari'*.

Rileva, il g.d., che non è in contestazione il presupposto di fatto – rappresentato dal liquidatore giudiziale oltre che dal creditore

per il quale gli oneri in prededuzione di cui si dibatte trovavano analitica indicazione nella proposta concordataria e nel piano ad essa accedente e, pertanto, integravano il contenuto del programma liquidatorio al quale il liquidatore giudiziale, una volta intervenuto il decreto di omologa, nell'adempimento del *munus* conferitogli era tenuto a dare attuazione.

Deve ritenersi, altresì, indubbia l'applicabilità delle previsioni degli artt. 111, 111 bis e 111 ter r.d. n. 267/1942 –attualmente riprodotti negli artt. 221, 222 e 223 del d. l.vo n. 14/2019- per quel che concerne la ripartizione dell'attivo concordatario in quanto espressione di regole che debbono avere riferimento applicativo alla materia concorsuale complessivamente intesa, come può inferirsi al richiamo in tal senso operato dal comma 2 dell'art. 111 citato.

Sulla scorta di tali premesse deve escludersi che, contrariamente all'assunto della reclamante, il soddisfo del credito ipotecario non possa trovare ragione di limitazione nella concorrenza di oneri prededucibili di carattere generale –ossia non giustificati dalle necessità di conservazione e governo del bene oggetto della garanzia prelatizia- che, *pro quota*, che si determina in ragione della concorrenza di ulteriori fonti di attivo ovvero crediti concorrenti prevalenti, possono pertanto gravare sul ricavato della liquidazione del cespite.

In tal senso interviene la lettera della legge, nella specie la previsione dell'art. 111 ter comma 3 r.d. n. 267/1942 che espressamente differenzia le *'uscite di carattere specifico'* e *'quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale'*. Come evidenziato dalla corte di cassazione nella corretta esegesi del dato normativo di riferimento nella pronuncia del 10.06.2022 n. 18882 cui anche le parti hanno dato rilievo, il

richiamato disposto non ha funzione prettamente 'contabile' ma interviene 'a comporre l'apparente antinomia generata dagli artt. 111 e 111 bis l.fall.; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l'imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle «entrate») delle «uscite di carattere specifico» -ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene-oltreche di una quota proporzionale delle uscite «di carattere generale»

della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori'. Ciò in quanto 'l'art. 111-bis, comma 2, l.fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione "dell'intero" ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (ché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell'art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, l.fall.), ma prevede, significativamente, l'esclusione (solo) «per la parte destinata ai creditori garantiti», ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l'art. 111-ter, comma 3, l.fall., posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale.'

Tenuto, pertanto, conto del dato legislativo e della sua corretta esegesi deve escludersi che la determinazione della quota parte degli oneri in prededuzione che possono gravare sul ricavato della liquidazione del cespite oggetto da garanzia ipotecaria e corrispondentemente ridurre il soddisfo del relativo creditore prelazio possa essere limitata ai soli esborsi che si giustificano per la loro pertinenza ovvero utilità alla realizzazione del credito suddetto atteso che, per espresso dettato di legge, anche quelli comunque inerenti all'avvio ed allo svolgimento della procedura, come indicati nella proposta di concordato e nel piano ad essa accedente, attesa la loro riferibilità all'interesse generale dei creditori, possono giustificare tale sacrificio.

5.

Il reclamo va, pertanto, rigettato atteso che l'impugnato piano di riparto risulta redatto in corretta applicazione dei criteri di legge ad esso riferibili.

Per quel che concerne l'istanza proposta da _____ e _____ volta alla rideterminazione in decremento dell'ammontare della quota parte delle spese prededucibili insistenti sul ricavato della liquidazione della massa immobiliare rispetto a quanto ritenuto dal liquidatore giudiziale deve rilevarsi l'inammissibilità poiché, traducendosi in ragione di reclamo ulteriore e differente avrebbe dovuto essere ritualmente proposta nel rispetto della tempistica dinanzi richiamata e che nel caso di specie non risulta osservata,

atteso che la medesima istante riferisce di aver avuto conoscenza del riparto in data 21.07.2022, con comunicazione a mezzo pec, nel mentre l'atto presentato risulta avere data 19.09.2022, risultando quindi ampiamente decorso il lasso di giorni quindici ex art. 110 comma 4 r.d. n. 264/1942.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto da
dichiara inammissibile l'istanza presentata da

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma 13 ottobre 2022

Il g.d.
dott. Claudio Tedeschi